

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri

(luglio - settembre 2020)

AGRICOLTURA		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-86/20	REP. CECA	<p>Organizzazione del mercato vitivinicolo – Scambi con i paesi terzi. Interpretazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nella parte in cui prevede il rilascio del documento VI-1 contenente un attestato dell'organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto vitivinicolo è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall'OIV o approvate dall'UE.</p> <p><i>Dubbio sulla natura giuridica di un siffatto attestato ai fini della liberazione o meno di un commerciante ceco di vino moldavo dalla responsabilità oggettiva per l'illecito amministrativo consistente nell'aver commercializzato un prodotto risultato poi non conforme alle prescrizioni dettate dal regolamento base n. 1308/2013</i></p>

* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “ Curia” <https://curia.europa.eu/>

C-116/20	ROMANIA	<p>Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto agli agricoltori. Interpretazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché del regolamento n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, come quella rumena, che esiga dall’agricoltore il requisito della prova del diritto di uso o di sfruttamento su una superficie di terreno, al fine di ottenere il sostegno finanziario relativo ai regimi di superficie nonché, nel caso in cui una siffatta prova sia adottata, la condizione di essere allevatore o proprietario di animali per ottenere la concessione di una superficie di pascolo.</i></p>
-----------------	----------------	--

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-60/20	LETONIA	<p>Spazio ferroviario europeo unico - Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari - Nozioni di “impianto di servizio”, “operatore di impianto di servizio” e “prestazione in proprio di servizi” - Competenze degli organismi di regolamentazione.</p> <p>Interpretazione della direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), ed in particolare dell’art. 13 (“Condizioni di accesso ai servizi”), paragrafi 2 e 6 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, art. 15 (“Impianti non utilizzati”), paragrafi 5 e 6.</p> <p><i>Dubbio se l’organismo di regolamentazione può imporre al proprietario di una infrastruttura, che non è l’operatore dell’impianto di servizio, di consentire l’accesso ai servizi.</i></p> <p><i>Dubbio se il proprietario di un immobile possa risolvere un rapporto di locazione allo scopo di riconvertire un impianto di servizio e se, in tal caso, l’organismo di regolamentazione sia tenuto a verificare solo se l’operatore dell’impianto di servizio (nel caso di specie, il proprietario dell’impianto di servizio) abbia realmente deciso di riconvertirlo)</i></p>
C-117/20	BELGIO	<p>Violazione delle norme nazionali e delle norme europee in materia di concorrenza- “Ne bis in idem”.</p> <p>Interpretazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (“Diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”).</p> <p><i>Dubbio se nel caso di contestuali violazioni delle norme nazionali e di quelle europee in</i></p>

		<p><i>materia di concorrenza, il principio nel “ne bis in idem” osta a che alla stessa persona giuridica, che ha ottenuto con sentenza definitiva l’annullamento dell’ammenda impostale dall’autorità di regolamentazione nazionale per violazione delle norme settoriali in materia di concorrenza, possa essere inflitta dall’Autorità amministrativa competente una nuova ammenda – in relazione ai medesimi fatti o a fatti analoghi a quelli oggetto del primo procedimento sanzionatorio - per violazione delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza.</i></p> <p><i>Dubbio se nella situazione di cui sopra una limitazione del principio del ne bis in idem è giustificata dal fatto che la normativa in materia di concorrenza persegue un obiettivo complementare di interesse generale rispetto agli obiettivi della normativa settoriale, ossia salvaguardare e mantenere un sistema senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno”.</i></p>
<p>C-151/20</p>	<p>AUSTRIA</p>	<p>Accordi anticoncorrenziali – Sanzioni - Principio del “ne bis in idem”.</p> <p>Violazione dell’art 101 TFUE – norme comuni sulla concorrenza e divieto di accordi tra imprese – alla luce dell’art 50 CEDU -diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.</p> <p><i>Dubbio se in materia di concorrenza e ai fini dell’applicabilità del principio “ne bis in idem”, sussista il medesimo interesse giuridico anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare, per la medesima fattispecie e per le medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, le stesse norme del diritto europeo e se ai fini dell’applicabilità di detto principio si debba considerare se la decisione sanzionatoria, cronologicamente anteriore di una autorità, abbia o meno tenuto conto degli effetti della medesima sanzione sulle norme sulla concorrenza di un altro Stato membro.</i></p>

C-190/20	GERMANIA	<p>Concorso a premi collegato alla commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica - Indebita influenza sui consumatori finali.</p> <p>Interpretazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, ed in particolare dell'art. 87, par. 3¹ relativo alla pubblicità dei medicinali.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale l'interpretazione di una norma nazionale che vieta di promuovere un gioco a premi collegato alla commercializzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica").</i></p>
-----------------	-----------------	---

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-141/20	GERMANIA	<p>Direttiva IVA – Gruppo IVA. Interpretazione dell'art. 4, paragrafi 1 e 4 della sesta direttiva IVA n. 77/338/CEE (attualmente trasfuso nell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE) concernenti la costituzione del gruppo IVA ed i requisiti per la valida partecipazione allo stesso, anche alla luce della sentenza della CGUE del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva, C-108/14 e C-109/14.</p> <p><i>Dubbio sulla legittimazione ad avvalersi del regime IVA di gruppo da parte di società tra le quali non sussiste un'effettiva integrazione finanziaria.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-132/20	POLONIA	<p>Stato di diritto - Nozione di organo giurisdizionale indipendente - Clausole contrattuali abusive contenute in un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera (CHF).</p> <p>Interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché dell'articolo 38 della Carta e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se un organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare,</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>(1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina,</i><i>(2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento,</i><i>(3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, della magistratura e</i><i>(4) delle autorità pubbliche competenti, possa costituire un organo giurisdizione indipendente al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori)</i>

<p>C-136/20</p>	<p>UNGHERIA</p>	<p>Riconoscimento e applicazione delle sanzioni pecuniarie per infrazioni del codice della strada.</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie di cui alla decisione citata debba essere interpretato nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l'autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l'esecuzione e deve eseguire la decisione sanzionatoria.</i></p>
------------------------	------------------------	---

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-104/20	BELGIO	<p>Misurazione della durata dell'orario di lavoro. Interpretazione articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, letti alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE , concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impone al lavoratore l'onere probatorio in merito al superamento del proprio normale orario di lavoro senza prevedere a carico dei datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema affidabile di misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto di sua iniziativa un siffatto sistema, ponendo in tal modo il lavoratore nell'impossibilità materiale di dimostrare il citato superamento.</i></p>

POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-83/20	PORTOGALLO	<p>Unione bancaria – Mercato interno. Interpretazione direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Azione di risoluzione attraverso la creazione di un ente ponte.</p> <p><i>Dubbio se nella pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, in particolare la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni o formulare interpretazioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa, in particolare con riferimento al caso in cui la risoluzione dell'ente si realizzi mediante la creazione di una bancaponte e l'adozione dello strumento della separazione dell'attività senza che si sia proceduto alla realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'ente soggetto all'azione di risoluzione.</i></p>

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-123/20	GERMANIA	<p>Disegni o modelli comunitari non registrati. Interpretazione degli artt 11, par. 1 e 2 prima frase - durata della protezione di disegni o modelli comunitari non registrati - 4, par 2, lett b) - requisiti per la protezione – e art 6, par 1 lett a) - carattere individuale – del regolamento CE 6/2002 su disegni e modelli comunitari.</p> <p><i>Dubbio se la divulgazione o la pubblicazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza – nel caso di specie modello di auto sportiva - possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati inerenti singole parti dello stesso prodotto – nel caso di specie parti della carrozzeria - e, nel caso di risposta affermativa, quale sia il criterio giuridico per determinare che la singola parte inserita nel prodotto complesso abbia autonomia e compiutezza tale da determinare il “carattere individuale” inteso come novità e individualità nella percezione dell’utente.</i></p>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-160/20	PAESI BASSI	<p>Direttiva sui prodotti da tabacco – Metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette. Interpretazione della direttiva n. 2014/40 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, con particolare riferimento all'art. 4 che prevede metodi di misurazione delle emissioni delle sigarette elaborati, con il contributo dell'industria del tabacco, sulla base di norme ISO non liberamente accessibili.</p> <p><i>Dubbi sulla conformità dei metodi di misurazione previsti dalla direttiva rispetto al regime di trasparenza di cui all'art. 297.1 TFUE e agli obiettivi e alle finalità della stessa direttiva nonché sulla possibilità di utilizzare metodi di misurazione alternativi.</i></p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-128/20	AUSTRIA	<p>Trasporti – Ambiente – Tutela dei consumatori (Dieselgate). Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto UE sia vietato l'installazione su un veicolo di un dispositivo che consenta di regolare la valvola per il ricircolo dei gas di scarico in maniera tale da garantire una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comporta un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) oltre i valori limite consentiti. Dubbio se nella deroga prevista dal citato regolamento ai fini della protezione del motore da danni o avarie rientri una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell'EGR e filtro antiparticolato per motori diesel. Dubbio infine se una strategia in materia di gas di scarico che garantisce la piena funzionalità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento solo in presenza di temperature comprese tra 15 e 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine costituisca un impianto di manipolazione vietato.</i></p>

<p>C-134/20</p>	<p>AUSTRIA</p>	<p>Trasporti – Ambiente – Tutela dei consumatori (Dieselgate). Interpretazione dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto UE sia vietato l’installazione su un veicolo di un dispositivo che consenta di regolare la valvola per il ricircolo dei gas di scarico in maniera tale da garantire una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1 000 metri di altitudine, mentre al di fuori di tale intervallo di temperature nello spazio di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1 000 metri di altitudine nello spazio di 250 metri, comporta un aumento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) oltre i valori limite consentiti. Dubbio se nella deroga prevista dal citato regolamento ai fini della protezione del motore da danni o avarie rientri una strategia in materia di gas di scarico asseritamente finalizzata alla protezione di parti meccaniche, come valvola EGR, dispositivo di raffreddamento dell’EGR e filtro antiparticolato per motori diesel. Dubbio se sia rilevante per la valutazione delle due questioni sopra citate il fatto che il dispositivo del veicolo sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella questione sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione.</i></p>
<p>C-144/20</p>	<p>LETTONIA</p>	<p>Spazio ferroviario europeo unico - Sistema di imposizione dei canoni - Competenze degli organismi di regolamentazione. Interpretazione della direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), ed in particolare dell’art. 56, par. 2 che definisce le «funzioni dell’organismo di regolamentazione» e dell’art. 32, par. 1 “Deroghe ai principi di imposizione dei diritti”.</p> <p><i>Dubbio se l’organismo di regolamentazione può imporre all’impresa che svolge le funzioni</i></p>

		<p><i>essenziali del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di introdurre modifiche nelle disposizioni relative al calcolo dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura che non riguardano una discriminazione nei confronti dei richiedenti. In caso di risposta affermativa, dubbio se l'organismo di regolamentazione sia legittimato a stabilire, con tale decisione, le condizioni che dette modifiche devono prevedere. Dubbio se l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire una competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, fissando maggiorazioni applicabili ai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, riguardi anche la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura nei segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza.</i></p>
<p>C-145/20</p>	<p>AUSTRIA</p>	<p>Trasporti – Ambiente – Tutela dei consumatori (Dieselgate). Interpretazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto UE un autoveicolo presenti le caratteristiche tipiche dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente attendersi, qualora lo stesso, pur essendo dotato di un impianto di manipolazione vietato, sia nondimeno munito di un'omologazione CE valida, potendo essere quindi utilizzato su strada.</i></p> <p><i>Dubbio se sia consentito un impianto di manipolazione concepito in modo tale che, al di fuori del funzionamento di prova in condizioni di laboratorio, in condizioni di guida reali il ricircolo dei gas di scarico si verifichi appieno solo in presenza di temperature esterne comprese tra 15 e 33 gradi Celsius.</i></p> <p><i>Dubbio infine se l'installazione su un veicolo di un impianto di manipolazione vietato debba essere considerato quale vizio minore qualora il cessionario, consapevole della sua sussistenza abbia nondimeno acquistato il veicolo.</i></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-143/20	POLONIA	<p>Contratti di assicurazione collegati a fondi di investimento (“unit-linked”) i cui attivi sono costituiti da prodotti derivati - Obbligo di fornire informazioni sui rischi associati al prodotto derivato o al suo emittente - Configurazione di una pratica commerciale ingannevole.</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), art. 185 (“Informazioni per i contraenti”) e della direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, art. 36 (“Informazioni per i contraenti”) in combinato disposto con l'allegato III A, punto 12.</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto dell’UE, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento, in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati, l'assicuratore è obbligato a fornire al consumatore assicurato informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante. Nel caso di risposta positiva, dubbio se l'assicuratore deve fornire al consumatore informazioni complete sugli strumenti derivati e sulle strategie di investimento proposte, ivi comprese le avvertenze sui rischi connessi agli investimenti in tali strumenti, le informazioni sul metodo di quantificazione del valore dello strumento sottostante utilizzato dall'assicuratore per la durata del periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati a un derivato e al suo emittente, tra cui quelli riguardanti le variazioni del valore del derivato nel tempo, i singoli fattori determinanti queste variazioni e il loro grado d’impatto sul valore.</i></p> <p><i>Dubbio se la mancata comunicazione al consumatore, da parte dell’assicuratore, delle informazioni indicate al punto precedente, costituisca una pratica commerciale sleale. Nel caso di risposta negativa alle precedenti questioni, dubbio se la mancata comunicazione delle</i></p>

		<p><i>caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento, comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato, costituisca una pratica commerciale sleale.</i></p>
C-187/20	GERMANIA	<p>Contratti di credito ai consumatori – Informazioni obbligatorie – Diritto di recesso ed eccezione di decadenza.</p> <p>Interpretazione dell’art 10 lett. a), d), l), r), s) e t) - informazioni da inserire nei contratti di credito – della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio sull’esatto termine entro il quale azionare il diritto di recesso da parte del mutuatario/consumatore nel caso in cui nel contratto di credito vengano inserite in modo incompleto le informazioni previste dall’art 10 della direttiva 2008/48.</i></p>
C-198/20	POLONIA	<p>Accesso alla tutela - Definizione di consumatore medio.</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 2, lettera b) concernente la definizione di consumatore, art. 3, paragrafi 1 e 2 relativo alla definizione di clausola abusiva, art. 4 relativo alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale.</p> <p><i>Dubbio se il giudice possa dichiarare abusive le clausole di un contratto concluso da qualsiasi consumatore o se, invece, la tutela dei consumatori sia garantita solo ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito. Nel caso di risposta positivo al primo quesito, dubbio se possa essere considerato un consumatore medio secondo la definizione di cui sopra, un consumatore che non abbia letto un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera prima di sottoscriverlo ovvero che, pur avendolo letto, non l’abbia pienamente compreso e non sia sforzato di comprenderlo né abbia chiesto all’altro contraente di chiarirne il suo significato e quello delle sue singole clausole.</i></p>

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-140/20	IRLANDA	<p>Conservazione e accesso ai dati nelle comunicazioni elettroniche.</p> <p>Compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale – Communications (Retention of Data) Act 2011 (legge del 2011 sulle comunicazioni e conservazione dei dati), Irlanda - che disciplina la conservazione e l'accesso ai metadati delle telecomunicazioni da parte delle autorità nazionali e, in particolare, delle forze di polizia nel corso dell'accertamento, delle indagini e del perseguimento di reati gravi, con l'art. 15 - limitazione di diritti e obblighi - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche - alla luce anche degli artt. 7 - rispetto della vita privata -, 8 - Protezione dei dati di carattere personale - e 52, paragrafo 1 - limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà - della CEDU</p>
C-148,149,150/20	GERMANIA	<p>Trasferimento dei dati PNR dei passeggeri - Violazione del diritto alla autodeterminazione informativa.</p> <p>Compatibilità della direttiva (UE) 2016/681 (direttiva PNR) sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi con gli artt. 7 ("<i>Rispetto della vita privata e della vita familiare</i>") e 8 ("<i>Protezione dei dati di carattere personale</i>") della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva PNR, in merito ai dati da trasferire, presenti sufficienti elementi di certezza. Dubbio se essa rispetti il principio di proporzionalità in relazione alla propria sfera di applicazione, operando una distinzione in base al tipo di volo e al livello di rischio presente in</i></p>

		<p><i>un determinato Paese.</i></p> <p><i>Dubbio se la durata generica e indifferenziata della conservazione di tutti i dati PNR (pari a cinque anni) sia compatibile con gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</i></p> <p><i>Dubbio se la direttiva PNR preveda adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati e se assicuri in maniera adeguata il rispetto del grado europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità di detti Paesi.</i></p>
C-175/20	LETTONIA	<p>Principi applicabili al trattamento dei dati personali - Richieste di informazioni delle Amministrazioni tributarie.</p> <p>Interpretazione degli artt. 5 (“Principi applicabili al trattamento di dati personali”), 6 (“Liceità del trattamento”) e 23 (“Limitazioni”) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di applicare i requisiti previsti da tale regolamento, in particolare dal suo art. 5.1, a una richiesta di informazioni emessa dall'Amministrazione tributaria nonché sull'esistenza di un obiettivo legittimo tale da giustificare la richiesta di dati in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia indicato lo scopo del trattamento di tali dati e in relazione ad un gruppo non specificato di interessati.</i></p>
C-184/20	LITUANIA	<p>Trattamento dei dati personali – Interesse pubblico - Diritto alla riservatezza.</p> <p>Interpretazione degli artt. 6, par 1, lett e) – liceità del trattamento – e 9, par 1 - trattamento di categorie particolari di dati personali – del reg 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in relazione anche agli artt 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare - e 8 - protezione dei dati di carattere personale - della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.</p>

		<p><i>Dubbio se gli artt 6 e 9 del reg 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni del diritto nazionale non possono richiedere obbligatoriamente la divulgazione di dichiarazioni di interessi privati che potrebbero anche rivelare dati personali e la cui pubblicazione sul sito web del responsabile del trattamento fornirebbe a chiunque abbia accesso a Internet l'accesso a tali dati.</i></p>
--	--	--